

Comune di Massimeno

Comprensorio delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento

PIANO REGOLATORE GENERALE (L.P. 5 settembre 1991, n.22)

VARIANTE DI ASSESTAMENTO 2002

NORME DI ATTUAZIONE ADEGUATE ALLA VARIANTE 2000 AL PUP

Rif.Delibera di adozione	Per l'Amministrazione Comunale
PRIMA ADOZIONE DELIBERA N° 01 d.d. 18.08.2003	IL SEGRETARIO
SECONDA ADOZIONE DELIBERA N° 02 d.d. 15.12.2003	IL COMMISSARIO AD ACTA
Firma dei tecnici incaricati <div data-bbox="159 1601 646 1803"><p>ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO dott.arch. GINO PISONI INSCRIZIONE ALBO N° 136</p></div> <div data-bbox="159 1825 646 2027"><p>ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO dott.arch. MANFREDI TALAMO INSCRIZIONE ALBO N° 272</p></div>	Visto della Giunta Provinciale

TITOLO PRIMO

IL PIANO REGOLATORE GENERALE E LA SUA ATTUAZIONE

Art. 1. Obiettivi generali del Piano

1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Massimeno prefigura, in un disegno unitario e coerente, l'assetto dell'intero territorio comunale. Il P.R.G. definisce le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire:
- a) il recupero sistematico e organizzativo del patrimonio edilizio dei centri di antica formazione con l'attuazione della pianificazione comunale specifica sui centri storici stessi;
 - b) il contenimento e la ridefinizione qualitativa delle espansioni urbane;
 - c) la conferma e l'ampliamento delle aree produttive esistenti e la loro infrastrutturazione al fine di garantire le migliori condizioni di produttività;
 - d) il riordino del sistema viabilistico di interesse extracomunale e locale;
 - e) la ridefinizione dei perimetri delle aree agricole e delle aree a bosco e la formazione di una normativa che privilegi in tali aree le attività agricole o di forestazione e non permetta usi impropri del territorio;
 - f) la valorizzazione dell'ambiente, sia di quello naturale sia di quello urbano, al fine della massima elevazione della qualità della vita.

Art. 2 . Documenti di Piano

1. Il P.R.G. di Massimeno è costituito dai seguenti elaborati e tavole grafiche¹:

Relazione originaria del PRG vigente (1998);

Relazione della presente Variante di assestamento 2002;

Tav.A **Quadro d'unione 1:25.000 (Massimeno 1^ e 2^ parte);**

Tav.B1 **Sistema Ambientale 1:5.000 Massimeno 1^ parte;**

Tav.B2 **Sistema Ambientale 1:10.000 Massimeno 2^ parte;**

Tav.C **Simbologie di Piano Regolatore;**

Tavv.1-2 **Prescrizioni urbanistiche 1:2.000 e 1:5.000 del territorio urbanizzato e del territorio aperto Massimeno 1^ parte;**

Tav.3 **Prescrizioni urbanistiche 1:10.000 del territorio urbanizzato e del territorio aperto Massimeno 2^ parte;**

¹ Gli elaborati sottolineati sono stati oggetto di Variante di assestamento e di adeguamento alla Variante 2000 al PUP.

Tav.IS.1 **Insedimenti storici : numerazione catastale di edifici e aree e individuazione edifici vincolati 1:1000;**

Tav.IS.2 **Insedimenti storici : numerazione edifici schedati 1:1000;**

Tav.IS.3 **Insedimenti storici : zonizzazione 1:1000;**

Tav.IS.4 **Insedimenti storici : tipi di intervento 1:1000;**

- **Norme di attuazione di P.R.G.;**
- **Norme di attuazione insediamenti storici;**
- **Criteri per l'esercizio della tutela ambientale;**
- **Schema tipologico di volume accessorio;**
- **Schedatura degli edifici situati entro il perimetro degli insediamenti storici e dei manufatti accessori;**

2. La Variante al P.R.G. di Massimeno per il recupero e la valorizzazione dell'edilizia tradizionale di montagna è costituita dai seguenti elaborati e tavole grafiche:

Tav. 4 **Individuazione case da monte su base PRG, 1:2500;**

Tav. 5 **Individuazione patrimonio edilizio montano su base catastale, 1:2000;**

Tav. 6 **Individuazione patrimonio edilizio montano su carta tecnica PAT, 1:5000;**

- **Relazione illustrativa relativa al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente sul territorio di Massimeno, con le tipologie di riferimento, la normativa di attuazione (guida agli interventi) ed il manuale di intervento;**
- **Schedatura dell'edilizia tradizionale di montagna oggetto di recupero e valorizzazione.**

Art. 3. Attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua attraverso interventi edilizi diretti e attraverso i piani attuativi (PA) previsti dall'art.43 della L.P. 5 settembre 1991, n.22 e s.m.

Art. 4. Piani attuativi

1. Nelle zone ove è prescritto il piano attuativo, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione del piano suddetto, secondo le norme stabilite dalla L.P. 22/91.
2. I PA previsti dal P.R.G. sono i seguenti:
 - PA n.1**
Piano attuativo di recupero ambientale corrispondente all'area degradata dall'attività estrattiva della cava Maffei;
 - PA n.2**
Area residenziale C soggetta a piano di lottizzazione.
3. I vincoli di piano attuativo hanno una durata di **anni 5** entro i quali i PA devono essere progettati, adottati, pubblicati e approvati, pena la loro decadenza.

TITOLO SECONDO

DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE URBANIZZATO, URBANIZZABILE ED EXTRAURBANO

NORME DI ZONA

Art. 5. Prescrizioni generali

1. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone espressamente indicate dal Piano Regolatore Generale, conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle regole stabilite dalle presenti Norme di Attuazione.
2. I **criteri di tutela paesaggistico-ambientale**, descritti nell'apposito elaborato, sono da considerarsi parte integrante delle presenti Norme, e pertanto vanno scrupolosamente osservati ogni qualvolta si intenda intervenire per modificare, a qualsiasi titolo, il territorio.
3. Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni delle presenti Norme, limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.
4. Particolare attenzione si dovrà porre alla sistemazione e al decoro esterni agli edifici; sono vietati gli accumuli di materiale accatastato alla rinfusa.
5. In tutto il territorio comunale è comunque ammessa la ristrutturazione degli accessori quali legnaie e garages, legittimamente realizzati anche se eventualmente non individuati in cartografia.
In particolare le legnaie fatiscenti dovranno essere ricostruite esclusivamente in legno, secondo lo **schema tipologico allegato**, senza che ciò comporti aumento di volume.
6. In tutto il territorio comunale è altresì ammessa la ristrutturazione di magazzini e di volumi legittimamente realizzati ed eventualmente non individuati in cartografia.
7. I volumi interrati non costituiscono volume ai fini urbanistici; la loro realizzazione a scopo di servizio è ammessa, nel rispetto delle norme di zona, previa acquisizione delle autorizzazioni di competenza eventualmente necessarie, rilasciate dagli organi preposti (Tutela Ambientale, Forestale, Bacini Montani, ecc.).

Art. 6. Destinazione e caratteristiche edilizie delle zone

1. Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse zone in rapporto alla loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la cartografia del Piano Regolatore Generale:
2. In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici facenti parte del Piano Regolatore Generale, prevalgono le indicazioni contenute nelle tavole a scala catastale, mentre in caso di divergenza fra le Norme di Attuazione e la tabella riassuntiva delle norme urbanistiche, prevalgono le indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione.

Art. 7. Zone territoriali omogenee

1. Il territorio Comunale, secondo la grafia del P.R.G., è suddiviso in:

1.1 Territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale:

- zone di conservazione:

A - di recupero e tutela degli insediamenti storici;

- zone residenziali:

B - di completamento totalmente e/o parzialmente edificate;

C - zone di nuovo sviluppo;

1.2 Insedimenti produttivi:

- zone per attività produttive D:

D1 - area estrattiva (cava Maffei);

1.3 Territorio extraurbano:

- zone di protezione E:

E2 - zone agricole secondarie;

E3 - zone a bosco;

E4 - zone a prato e pascolo;

E5 - zone improduttive;

E6 - Parco Naturale "Adamello-Brenta";

1.4 Servizi:

- zone per attrezzature ed impianti F:

F1 - attrezzature pubbliche ed impianti;

F2 - verde pubblico;

F3 - verde sportivo;

1.5 Salvaguardia ambientale:

- zone di rispetto G:

G1 - cimiteriale;

G2 - stradale;

G3 - fluviale;

G4 - sorgenti captate (**)

G5 - aree a rischio geologico ed idrologico (**);

G6 - verde di protezione;

G7 - aree di Tutela Ambientale del P.U.P. (*);

G8 - manufatti e siti di rilevanza culturale (*);

G9 - area di recupero ambientale (cava Maffei) (*);

G10-biotopi (*).

(*): indicazioni riportate sulle cartografie del sistema ambientale.

(**): indicazioni tralciate dalle cartografie di PRG in quanto si rimanda direttamente alla specifica cartografia di sintesi geologica provinciale e alle relative norme di attuazione, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 dd. 23 ottobre 2003.

1.6 Infrastrutture viarie:

- **viabilità ed infrastrutture (esistenti, da potenziare e di progetto):**

- strada di 3^a categoria da potenziare (previsione P.U.P.);
- strada di 4^a categoria esistente (strada di collegamento con Giustino);
- altre strade esistenti, da potenziare, di progetto (viabilità comunale);
- percorsi pedonali e ciclopedonali esistenti e di progetto;
- viabilità agricola e forestale;
- viabilità storica (collegamento con Malga Plan);
- parcheggi superficiali esistenti e di progetto;

Art. 8. Norme generali per la dotazione di parcheggi

1. Su **tutto** il territorio comunale si applicano le Norme di cui alla L.P. n° 22 dd. 05/09/1991 e Deliberazioni attuative della G.P. n°1559 dd. 17.02.1992 e n°12258 dd. 03.09.1993 e successive modifiche.
2. In particolare, per i **nuovi edifici a destinazione residenziale**, si prevedono posti macchina effettivi, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra, nel rispetto minimo del rapporto di **1 mq. di parcheggio ogni 15 mc. di costruzione**. Ove ne siano accertate le condizioni tecniche, almeno il 30% dei posti macchina effettivi dovrà essere previsto sottoterra.
3. Per ogni **nuovo alloggio realizzato all'interno di edifici esistenti**, dovrà invece essere ricavato e vincolato almeno **1 nuovo posto macchina** sul lotto della costruzione stessa. Eccezionalmente, in considerazione dell'impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini nell'ambito del lotto oggetto di edificazione, è ammessa la destinazione a parcheggio di aree distinte dal lotto edificando, purchè individuate nell'ambito delle zone residenziali A, B o C definite dal P.R.G., o nelle immediate vicinanze; la distanza massima del posto macchina dal lotto edificando non potrà essere comunque superiore a 200 m.

Art. 9. Norme generali per le zone residenziali

1. Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate non aventi le caratteristiche di cui alle zone di conservazione, o quelle destinate ai nuovi complessi insediativi.
2. In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti.
3. Il volume esistente può essere utilizzato con destinazione residenziale, anche qualora superi gli indici di zona. Sono anche consentite le seguenti destinazioni non contrastanti con la prevalente destinazione residenziale:
 - a. studi professionali e commerciali;
 - b. laboratori artigianali e magazzini, officine meccaniche, depositi lavorazioni ferrose e depositi di modeste dimensioni (qualora non molesti o nocivi per rumori o fumi), esclusi i magazzini di materiali per l'edilizia, le stalle e le concimaie ecc..;
 - c. negozi, bar, ristoranti, rivendite di giornali e tabacchi, ecc. e tutte quelle attività di servizio che sono compatibili con carattere residenziale della zona;
 - d. strutture ricettive alberghiere;
4. E' sempre possibile il mantenimento delle coperture degli edifici esistenti anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria delle stesse;

5. Per le distanze delle costruzioni dai confini del lotto e per i distacchi tra i fabbricati, salvo diverse prescrizioni dei singoli articoli e salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizio Comunale, valgono le seguenti norme:
 - a. distanza minima dal confine per i volumi fuori terra:
la distanza di confine non deve essere inferiore a ml. 5.00.
 - b. distacco minimo tra i fabbricati:
il distacco fra i fabbricati non deve essere inferiore a ml. 10.00.
6. Sono consentite modeste costruzioni in legno, come pertinenza-accessorio al fabbricato principale e nella quantità massima di una per edificio, ad uso ricovero attrezzi o legnaia per un volume massimo di mc 40, da realizzarsi secondo lo **schema tipologico allegato**; tale volume accessorio, che riveste permanentemente carattere di precarietà, potrà essere realizzato anche in Centro Storico. Per le distanze valgono le norme del Codice Civile.

Art. 10. Tipologie edilizie nelle zone residenziali

1. Il P.R.G. distingue nelle zone residenziali B e C due tipologie edilizie:
 - a) **a blocco** (tipologia prevalente);
 - b) **in linea o a schiera** (tipologia ammessa).

Art. 10 bis. Interventi di recupero dei sottotetti nelle zone B di completamento.

1. Per tutti gli edifici esistenti nelle zone B, al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, è ammessa, per quanto strettamente necessario al raggiungimento delle dimensioni minime dei locali stabilite dal Regolamento Edilizio, la sopraelevazione delle murature perimetrali. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti può avvenire anche con modificazione delle altezze di colmo nonché delle linee di pendenza delle falde nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - pendenza minima delle falde: 35%;
 - vietate le coperture piane.
 1. Gli interventi potranno essere effettuati nel solo rispetto dell'altezza massima di zona e dovranno comunque garantire il mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio.
 2. Ove la parte sopraelevata non presenti pareti finestrate, la sopraelevazione avviene nel solo rispetto delle distanze minime tra gli edifici previste dal Codice Civile. Qualora le pareti siano finestrate, la distanza tra le stesse non deve essere inferiore a metri 10.
 3. Gli interventi di cui al comma 1. sono subordinati all'obbligo del recepimento degli spazi per parcheggi pertinenziali.

Territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale

Art. 11. Zone di conservazione

A - di recupero e tutela degli insediamenti storici

1. Sono zone per il recupero e la tutela degli insediamenti storici comprendenti anche il sistema degli insediamenti sparsi, di cui sia documentata l'esistenza (o la preesistenza nel caso di ruderi) antecedente il 1945;
2. Al loro interno sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di consolidamento, di restauro, di risanamento, di ristrutturazione, con possibilità anche di sopraelevazione qualora previsto in cartografia, di demolizione, di ricostruzione, in conformità a quanto prescritto dalle specifiche Norme di Attuazione degli Insediamenti Storici e dalle Cartografie I.S. 1:1000 facenti parte del P.R.G.

Art. 12. Zone residenziali

1. Sono le zone a prevalenza residenziale, dotate di urbanizzazione primaria.

B - di completamento totalmente e/o parzialmente edificate

Per le nuove costruzioni valgono le seguenti norme:

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA	mc/mq 1.50
INDICE MASSIMO DI COPERTURA	30%
ALTEZZA MASSIMA	ml 9.00
VOLUME MINIMO	mc 600
VOLUME MASSIMO PER SINGOLO EDIFICIO	mc 1.500
TIPOLOGIA PREVALENTE	A BLOCCO
TIPOLOGIA AMMESSA	IN LINEA O A SCHIERA
NUMERO MASSIMO PIANI FUORI TERRA	2 + mansarda
MANTO DI COPERTURA	TEGOLE IN COTTO O TIPO COTTO

C: insediamenti nuovi

1. Sono zone insediative residenziali nuove nelle quali si procede per interventi diretti.

2. Valgono le seguenti norme:

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA	mc/mq 1.50
LOTTO MINIMO	mq 500
INDICE MASSIMO DI COPERTURA	30%
ALTEZZA MASSIMA	ml 9.00
VOLUME MINIMO	mc 600
VOLUME MASSIMO PER SINGOLO EDIFICIO	mc 1.500
TIPOLOGIA PREVALENTE	A BLOCCO
TIPOLOGIA AMMESSA	IN LINEA O A SCHIERA
NUMERO MASSIMO PIANI FUORI TERRA	2 + mansarda
MANTO DI COPERTURA	TEGOLE IN COTTO O TIPO COTTO

Insedimenti produttivi

Art. 13. Norme generali per le zone produttive.

1. Le attività produttive devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e provinciale in materia di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo e dal rumore.
2. In queste zone sono ammesse soltanto strutture per attività produttive (industriali, artigianali, agricole, i magazzini, i depositi, gli uffici e le attività commerciali, ecc.), i relativi uffici amministrativi e simili, i servizi e le attrezzature collettive per il lavoratore con l'assoluta esclusione di qualsiasi insediamento residenziale salvo l'abitazione del dirigente (o proprietario/titolare) e/o del custode, per un volume non eccedente i 400 mc. netti per ciascun impianto o laboratorio.
3. Per esigenze igienico-funzionali è ammesso, per una sola volta, l'ampliamento degli edifici esistenti, per una quota non superiore al 15% del volume esistente.

Art. 14. Tipologie edilizie nelle zone produttive

1. Il P.R.G. distingue nelle zone produttive due tipi di tipologie edilizie:
 - a) **tradizionale**: si tratta di edifici compatti con coperture a più falde dove viene integrata la residenza dell'imprenditore con la sede produttiva dell'azienda;
 - b) **a capannone**: si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato con elementi seriali caratterizzati dalla aggregazione di elementi di semplice geometria.

Art. 15. Zone D: per attività produttive

1. Sono le zone estrattive destinate alle attività di coltivazione e lavorazione:

D1 - area estrattiva (cava Maffei)

In questa zona è possibile il deposito degli scarti di lavorazione derivanti dalle attività estrattive e/o di coltivazione.

Oltre a questo è consentito il riporto di materiali inerti non inquinanti, rientranti nell'elenco di cui all'art.79 del T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

In queste zone è consentita l'edificazione di: capannoni e manufatti per la lavorazione dei minerali, le reti tecnologiche e gli impianti in genere necessari per la lavorazione (compresa la frantumazione dei minerali), la realizzazione di edifici da adibire ad uffici, servizi di interesse collettivo quali mense, officine di riparazione e servizi aziendali, oltre ai servizi igienico-sanitari ed ai ripari per i mezzi meccanici utilizzati per le attività estrattive, **nella misura strettamente necessaria ad assicurare il funzionamento delle attività insediate** ed in ogni caso senza mai superare il 10% della superficie coperta;

E' vietata l'edificazione destinata alla civile abitazione anche se con manufatti di tipo precario.

In queste aree del P.R.G. l'edificazione si attua con intervento edilizio diretto soggetto alla sola autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 83 della L.P. 22/91 e con i seguenti indici e prescrizioni:

RAPPORTO DI COPERTURA	max 10%.
DISTANZA DAI CONFINI	ml. 5.00.
DISTANZA DALLE STRADE DI CANTIERE	ml. 5.00 (salvo diversa indicazione del Regolamento Edilizio Comunale).
DISTANZA FRA LE COSTRUZIONI	ml. 10.00.

E' consentita l'edificazione di opere interrato a distanza inferiore dai confini in deroga a quanto sopra previsto per la realizzazione di vasche per la raccolta dell'acqua, posa di cisterne, costruzione di fosse per pesce, nel rispetto però delle distanze previste dall'art. 889 del Codice Civile.

Territorio extraurbano

Art. 16. Zone E: di protezione

1. Sono zone la cui funzione fondamentale è quella produttiva primaria ma sono valutate anche per gli aspetti naturalistici e per il possibile interesse turistico di tipo agrituristico.
2. Sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei volumi esistenti, del verde privato, dei muri, delle recinzioni e delle pavimentazioni pre-esistenti all'entrata in vigore del P.R.G.
3. Nelle aree specificamente destinate all'agricoltura dal P.R.G., con esclusione delle aree boschive, aree a prati e pascoli e delle aree improduttive, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purchè ricadenti in ambito comunale.

E2 - zone agricole secondarie

1. In tali aree non è ammessa nuova residenza stabile. Per i volumi edilizi esistenti, oltre a quanto stabilito dal precedente comma 2 dell'art.16, sono ammesse le destinazioni d'uso presenti all'entrata in vigore del P.R.G.;
2. Solo eccezionalmente è possibile ampliare edifici esistenti, da utilizzarsi ai fini della conduzione del fondo, per una quota non superiore al 15% del volume esistente, nel rispetto delle seguenti caratteristiche e modalità:
 - la costruzione sia utilizzata solo per stalla, fienile o magazzino per i prodotti agricoli e strumenti della produzione e comunque per la conduzione del fondo;
 - l'altezza massima consentita è di ml.8.00;
 - la dimensione minima del lotto facente corpo unico è di mq. 2.500;
 - le distanze dalle strade non saranno minori di quanto prescritto dal D.P.G.P. 03/02/95 n° 909 (modificato con successive Delibere n. 10778/1998 e n. 1606/2001).
3. E' consentita l'attività agrituristica.
4. Gli interventi edilizi dovranno rispettare le tipologie rurali, i materiali e gli elementi architettonici e costruttivi originari della zona; andrà altresì privilegiato l'uso della pietra locale e del legno, evitando di porre in vista eventuali strutture prefabbricate.

E3 - zone a bosco

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco nelle quali va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal piano generale forestale provinciale e dai piani di assestamento forestale nonchè i lavori di sistemazione idraulico - forestale. Sono quindi esclusi interventi che non siano direttamente ed esclusivamente connessi a tali attività.

3. Salvo quanto specificamente stabilito dal Piano di recupero e valorizzazione dell'edilizia tradizionale di montagna (facente parte a tutti gli effetti del Piano Regolatore Generale di Massimeno), nelle zone a bosco:
 - sono vietati insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, anche interrati;
 - gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento statico ed igienico, senza alcun aumento di volume.

E4 - zone a prato e pascolo

1. Sono zone occupate da pascoli da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia. Possono essere ammessi interventi di nuova realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti. E' consentita l'attività agrituristica.
DENSITA' EDILIZIA MASSIMA: mc./mq. 0.001.
ALTEZZA MASSIMA: ml. 7.50.
DISTANZA DAI CONFINI LOTTO: ml. 12.00.
2. Sono ammesse le opere di miglioria e risanamento degli edifici di proprietà comunale che costituiscono il complesso di "Malga Plan" nonché l'eventuale ampliamento, in ragione del 30% del volume esistente, solo nel caso che questi siano destinati a scopi produttivi e agroturistici, alla residenza temporanea degli addetti.
3. Gli edifici di cui al comma precedente potranno anche svolgere funzioni di rifugio e di posti di ristoro: per tali funzioni non potrà essere destinato un volume superiore al 20% dell'intero complesso; essi dovranno comunque essere realizzati secondo la tipologia, le tecniche costruttive tradizionali e i materiali locali.
4. Valgono le specifiche indicazioni del Piano di recupero e valorizzazione dell'edilizia tradizionale di montagna (facente parte a tutti gli effetti del Piano Regolatore Generale di Massimeno).

E5 - zone improduttive

1. Comprendono le aree in cui, per ragioni altimetriche, topografiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
2. Per i volumi edilizi esistenti (rifugi), fatte salve le eventuali previsioni del Piano specifico per il Centro Storico, sono ammessi, per una sola volta, interventi di recupero con aumenti di volume non superiore al 30%.

E6 - Parco naturale "ADAMELLO BRENTA"

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia, sulle tavole del Sistema Ambientale, l'area a Parco Naturale "Adamello-Brenta" interessante il territorio comunale di Massimeno; all'interno di tale area valgono le specifiche indicazioni e norme stabilite dal vigente "Piano del Parco Adamello-Brenta".

Servizi

Art. 17. Zone F: zone per attrezzature ed impianti

F1 - Attrezzature pubbliche ed impianti

1. Tali zone sono destinate alle attrezzature urbane, cioè agli edifici sociali, per il culto, la sanità, la pubblica Amministrazione, nonché per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici (mercati, macelli, impianti di depurazione, impianti sportivi al coperto, ecc.) e di interesse generale.

INDICE DI COPERTURA	max 50%
DIST. MIN. DAI CONFINI	ml 5.00.
DIST. MIN. TRA I FABBRICATI	ml 10.00.
ALTEZZA MASSIMA	ml 10.50.

F2 - verde pubblico

1. Queste sono zone destinate al verde pubblico ed alle attrezzature di gioco e ricreative e per lo sport all'aperto.

DENSITA' EDIL. MAX.	mc/mq 0.1.
ALTEZZA MASSIMA	ml 5.00.
DIST. MIN. DALLA STRADA	ml 10.00.
DIST. MIN. DAI CONFINI	ml 5.00.
VERDE ALBERATO	Almeno il 5% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze d'alto fusto nella quantità minima di una ogni 250 mq.

F3- verde sportivo

1. Sono aree destinate al soddisfacimento delle esigenze ludico-sportive nel significato più ampio del termine.
2. Esse verranno attrezzate secondo specifiche esigenze riscontrate; di norma non è consentita l'edificazione ad eccezione di piccoli fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di spogliatoi e servizi igienici che non superino 500 mc per ogni singola attività sportiva, e con un'altezza max di ml 4.00.

Salvaguardia ambientale

Art. 18. Zone G di rispetto

G1 - cimiteriale

1. Sono aree di rispetto e protezione del cimitero nelle quali il P.R.G. pone un assoluto vincolo di inedificabilità.
2. Sono ammesse le attività colturali e di manutenzione di giardini e strutture esistenti. La zona di rispetto si estende fino a 50 metri di distanza dai muri perimetrali del cimitero.

G2 - stradale

1. Le fasce di rispetto stradali non possono essere utilizzate per l'edificazione compresa l'edificazione interrata; in tali fasce, nel rispetto di tali norme, sono ammesse le seguenti realizzazioni:
 - a) cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
 - b) reti tecniche di interesse pubblico (fognature, canalizzazioni, pozzi, metanodotti);
 - c) parcheggi come disposto dal D.G.P. n° 1559 dd. 17.2.1992 e n° 12258 dd. 03.09.1993.
2. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradali è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento, nei limiti e con le modalità consentite dal D.P.G.P. 03/02/95 n° 909 (modificato con successive Delibere n. 10778/1998 e n. 1606/2001), sempre nel rispetto della destinazione urbanistica di zona.
3. Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue.
4. Per la definizione della distanza minima da mantenere tra le costruzioni e le strade di progetto e/o da potenziare (se non indicata graficamente in cartografia con apposita fascia di rispetto), valgono le seguenti indicazioni:
 - per le strade di 3^a e 4^a categoria valgono le larghezze fissate nella tabella "B" del D.P.G.P. 03/02/95 n° 909 e successive modifiche ed integrazioni.
 - per le "altre strade" esistenti e/o da potenziare (viabilità comunale) le distanze minime dal ciglio stradale sono le seguenti:
 - ml 5.00 per strade di larghezza inferiore ai ml 7.00;
 - ml 7.50 per strade di larghezza compresa fra i 7 ed i 15 ml;
 - ml 10.00 per strade di larghezza superiore a ml 15.00.Tali distanze hanno valore salvo il rispetto di preesistenti allineamenti.
5. All'interno delle fasce di rispetto stradale come previste nelle cartografie o come derivanti dalle norme di attuazione, potranno essere realizzati piccoli potenziamenti delle strade stesse e tutte quelle opere e servizi pubblici ad esse attinenti, quali marciapiedi, piccole piazzole R.S.U. e di sosta dei mezzi pubblici, piste ciclabili, aree di sosta e ristoro, canalizzazioni e quanto di pubblica utilità.

G3 - fluviale

1. Sono le fasce, larghe ml. 10, di rispetto dei fiumi e torrenti; in esse è vietata l'edificazione e qualsiasi manomissione dei caratteri fisici del suolo se non preventivamente autorizzata dagli Organi Competenti.
2. Gli interventi in tali aree sono regolamentati dalla L.P. 8 luglio 1976 n° 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.P. 27 febbraio 1986, n° 4 "Piano provinciale di risanamento delle acque".
3. Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali, mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale e sempre nel rispetto dei criteri ambientali contenuti nella relazione illustrativa al P.U.P. " Appendice 2 ".
4. Eventuali torrenti non riportati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa.
5. In fregio al torrente Sarca è possibile realizzare piste ciclabili e percorsi pedonali.

G4 - sorgenti captate

Si rimanda direttamente alla specifica cartografia di sintesi geologica provinciale e alle relative norme di attuazione, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 dd. 23 ottobre 2003.

G5 - aree a rischio geologico ed idrologico

Si rimanda direttamente alla specifica cartografia di sintesi geologica provinciale e alle relative norme di attuazione, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 dd. 23 ottobre 2003.

G6 - verde di protezione

1. Sono aree agricole, a prato, orto e giardino nelle quali il P.R.G. pone un vincolo di inedificabilità.
2. Sono ammesse le attività colturali e di manutenzione dei giardini.
3. Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, è previsto l'ampliamento, per una sola volta, nella misura del 20% del volume in essere alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore.

G7 - Aree di Tutela Ambientale del P.U.P.

1. Nelle Tavole B1 e B2 di P.R.G., realizzate su base catastale alle scale 1:5.000 e 1:10.000, sono riportate con apposita simbologia le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla Provincia Autonoma di Trento a norma della legislazione vigente in materia.
2. Si tratta di aree naturali o trasformate dall'opera dell'uomo caratterizzate da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria

ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio e per il loro significato formale e culturale o per il loro valore di civiltà.

3. Nelle aree predette la tutela si attua oltre che secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nelle presenti norme, secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale (L.P. 26/1987) da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa del P.U.P. (appendici volume 2 dd. 24 febbraio 1987).
4. Ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta Provinciale.

G8 - Manufatti e siti di rilevanza culturale

1. Il Piano Regolatore individua con apposita simbologia, sulle cartografie del Sistema Ambientale, i manufatti e i siti di rilevanza culturale: per essi valgono le specifiche norme definite dal Piano degli Insediamenti storici.

G9 - area di recupero ambientale (cava Maffei)

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia l' area di recupero ambientale corrispondente alle zone degradate dall'attività estrattiva.
2. In tale zona il Piano si attua attraverso uno specifico progetto di recupero ambientale (Piano Attuativo n.1) che dovrà definire gli interventi diretti al recupero delle aree degradate e alla loro integrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.
3. L'area individuata dal P.R.G. è indicativa e il progetto di recupero potrà motivatamente discostarsene estendendo o restringendo la superficie a seconda delle necessità progettuali, sempre e comunque nel limite delle tematiche affrontate nel progetto di recupero ambientale stesso.
4. In quest'area, una volta recuperata, sono ammessi interventi finalizzati solo alla coltivazione agricola o boschiva della stessa.

G10 - biotopi

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia il biotopo di Malga Lares (Tav.B2, 1:10.000), ricadente all'interno del Parco Naturale Adamello-Brenta.
2. Valgono le specifiche indicazioni e norme stabilite dal vigente "Piano del Parco Adamello-Brenta".

<i>Infrastrutture viarie</i>

Art. 19. Viabilità ed infrastrutture

1. Il P.R.G. individua la viabilità che viene classificata secondo le indicazioni del Sistema infrastrutturale del P.U.P. ed in funzione della larghezza della piattaforma stradale.
2. Oltre alle zone destinate alla viabilità, il P.R.G. individua le zone per parcheggi sia esistenti che di progetto.
3. Nel caso della viabilità di progetto, la prescrizione cartografica deve intendersi come indicativa.
4. In altre parole per evidenti difficoltà di costruzione in sede esecutiva, potranno essere introdotte variazioni ai tracciati delle infrastrutture, purché non venga alterato l'assetto urbanistico complessivo previsto dal P.R.G.
5. In dette zone è ammessa l'installazione dei soli impianti relativi all'esercizio diretto dell'infrastruttura.
6. La cartografia di Piano definisce se si tratta di strade esistenti o da potenziare o di progetto;
7. Per le strade di progetto deve essere soddisfatta, qualora dovuta, la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.).

a. Strada di 3^a categoria (S.S. 239 per Campiglio), esistente e da potenziare

Questa strada, che interessa solo marginalmente il territorio comunale di Massimeno, deve essere intesa come asse fondamentale di collegamento intra ed extracomunale e come strada di scorrimento. Su di essa non è ammesso di norma alcun inserimento privato.

b. Strada di 4^a categoria (esistente)

Questa è la viabilità rotabile di allacciamento al nucleo insediativo di Giustino; essa è altresì collegata alle altre strade interne delle diverse zone dell'abitato di Massimeno;

c. Altre strade (esistenti, da potenziare, di progetto)

Queste sono le viabilità comunali urbane (locali).

d. Viabilità agricola e forestale

Questa viabilità è destinata al trasporto relativo alla produzione agricola, zootecnica e forestale e al transito nei parchi;

Essa ricalca la viabilità in campagna od in montagna e deve preferibilmente mantenere le attuali caratteristiche geometriche, fisiche e le opere d'arte quali muri di sostegno a monte ed a valle, ecc.

Si potranno predisporre piazzole di scambio per l'incrocio dei mezzi e parcheggi di servizio, nel rispetto degli elementi fisici esistenti.

La viabilità agricola e forestale avente larghezza inferiore ai 3.00 metri complessivi, può essere sempre realizzata indipendentemente dalle tavole di Piano.

In caso di ampliamenti, resi necessari da problemi di scorrimento, la larghezza della sede stradale non potrà comunque mai superare i 3.00 ml.

e. Percorsi pedonali e ciclopedonali

I tracciati dei percorsi pedonali e ciclopedonali individuati dal P.R.G. hanno valore orientativo e dovranno essere rispettati per il loro andamento generale, ma

saranno specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, ai sensi dell'art. 3 L.P. 49/88.

I percorsi pedonali e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai 3.00 metri complessivi o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di Piano.

Nella loro realizzazione dovrà essere salvaguardata l'attività agricola e dovrà essere garantito l'accesso ai fondi.

f. viabilità storica

E' costituita dal vecchio collegamento del tessuto insediativo (centro storico) con la località "Malga Plan". I residui materiali di tale tracciato (muri di sostegno e pavimentazione stradale selciata) pur non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

g. Parcheggi superficiali

Sono zone attrezzate per la sosta ed il parcheggio dei mezzi di trasporto.

Esse devono essere realizzate in superficie ed a cielo libero.

In tutte le zone insediative gli edifici dovranno rispettare dai parcheggi previsti dal P.R.G. una distanza pari a quella dei confini del lotto.

In queste zone è possibile realizzare parcheggi sotterranei, per non più di due piani, qualora essi siano pubblici o di uso pubblico, nel rispetto del D.P.G.P. 03/02/95 n° 909 (modificato con successive Delibere n. 10778/1998 e n. 1606/2001), per quanto riguarda la distanza dalle strade.

Art. 20. Lotti privi di accesso da spazi pubblici

1. Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze pubbliche deve richiedere l'approvazione di un conveniente accesso al costruendo edificio, da spazio pubblico esistente, o da strada privata.

Art. 21. Norme di carattere geologico

1. Per ciò che attiene il tema della sicurezza del territorio, le Norme di attuazione del PRG di Massimeno adeguate alla Variante 2000 al PUP, rimandano direttamente alla specifica cartografia di sintesi geologica provinciale e alle relative norme di attuazione, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 dd. 23 ottobre 2003.

TABELLA A

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE (mt)	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA		
I CATEGORIA		
II CATEGORIA		
III CATEGORIA	7,00	9,50
IV CATEGORIA	4,50	7,00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-----	3,00




TABELLA B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
AUTOSTRADA				
I CATEGORIA				
II CATEGORIA				
III CATEGORIA	20	40	60	-----
IV CATEGORIA	15	30	45	-----
ALTRE STRADE	10	20	30	-----




TABELLA C

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
All'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
AUTOSTRADA				
I CATEGORIA				
II CATEGORIA				
III CATEGORIA	10	25	35	vedi prg
IV CATEGORIA	10	15	25	vedi prg
ALTRE STRADE	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) per le "altre strade" esistenti e/o da potenziare (viabilità comunale) le distanze minime dal


ciglio stradale sono le seguenti:

ml 5.00 per strade di larghezza inferiore ai ml 7.00;

ml 7.50 per strade di larghezza compresa fra i 7 ed i 15 ml;

ml 10.00 per strade di larghezza superiore a ml 15.00.

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

- DAL LIMITE STRADALE PER 
 - STRADE ESISTENTI
 - STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI

TITOLO TERZO

PRESCRIZIONI FINALI

Art. 22. Utilizzazione provvisoria delle aree

1. Fino a quando le zone individuate come aree produttive, aree per attrezzature pubbliche ed impianti, zone destinate alla viabilità, zone di protezione, zone di salvaguardia ambientale, zone soggette a piani attuativi, non siano state utilizzate secondo le previsioni del P.R.G., è consentito il mantenimento della destinazione agricola in atto e la realizzazione degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura.

Art. 23. Contenuti dei piani attuativi PA1 e PA2

PA1:

PIANO ATTUATIVO DI RECUPERO AMBIENTALE CORRISPONDENTE ALL'AREA DEGRADATA DALL' ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA CAVA MAFFEL.

Vale quanto previsto dal progetto esecutivo n. 17/91 "Ampliamento e coltivazione della miniera di Giustino" nei comuni di Giustino e Massimeno (già sottoposto a procedura di VIA), secondo la deliberazione della Giunta Provinciale n. 18319 di data 30 dicembre 1991 e secondo l'allegato A alla deliberazione del Comitato Provinciale per l'Ambiente n. 44 di data 17 dicembre 1991 che raccomanda (punto d.) "Piena attuazione delle fasi progettuali per attivare le mitigazioni degli impatti e la riqualificazione del sito come previsto nello Studio di impatto ambientale capitolo 3.9 "Progetto di riqualificazione ambientale".

Vale inoltre quanto disposto dall'art. 18 - G9 delle presenti Norme.

PA2:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE C POSTA A SUD-OVEST DEL CENTRO STORICO.

Fermi restando i parametri urbanistico-edilizi fissati dall'Art. 12 C (insediamenti nuovi) nelle presenti Norme di attuazione, il Piano di Lottizzazione PA2 dovrà prevedere le disposizioni dei nuovi fabbricati in modo da salvaguardare e valorizzare le visuali significative e gli scorci del limitrofo centro storico, tendendo quindi alla concentrazione dei volumi nella parte meridionale dell'area.

I nuovi volumi dovranno inserirsi nell'andamento naturale del terreno evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti nonché l'esecuzione di opere di sostegno eccessive.

I manti di copertura saranno di tegole in cotto o tipo cotto e i tetti a due falde con il minor numero possibile di movimenti o tagli delle gronde.

Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie e di materiali tradizionali della zona.

Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni dovranno essere oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da una attenta sistemazione delle pertinenze a verde.

Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche tradizionali.

La nuova viabilità di accesso all'area, prevista all'interno del PA2, potrà essere proposta anche in altra posizione purchè tale alternativa risulti sempre ricompresa all'interno del perimetro dello stesso piano attuativo e purchè venga motivata e giustificata da un opportuno studio di fattibilità.

Art. 24. Manufatti esistenti nelle zone soggette a piano attuativo

1. Fino alla approvazione dei PA che disciplineranno gli utilizzi ammessi nelle singole zone, sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, senza aumento di volume.

Art. 25. Edifici, manufatti o siti tutelati ai sensi della ex Legge n. 1089 del 1939

1. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089, sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento.
2. Nella tavola IS.1 degli insediamenti storici, sono riportati gli edifici tutelati ai sensi della L. 364/1909.
3. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, ma aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 della Legge 1 giugno 1939 n. 1089, sono altresì soggetti a preventiva autorizzazione provinciale.

Art. 26. Varianti periodiche al P.R.G.

1. Il Piano Regolatore Generale può essere variato, qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno, a scadenza biennale dalla data di adozione. Si prescinde dalla scadenza biennale per varianti che abbiano ad oggetto opere pubbliche o che siano conseguenti a pubbliche calamità.






Art. 27. Dergoghe

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge per gli edifici e le opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico.



Art. 28. Norme transitorie e finali

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistica vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle Norme di Attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle Norme del P.R.G.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TABELLA 1
MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEI FRONTI DEGLI EDIFICI



Piano virtuale
 Altezza di fronte consentita
 Livello naturale del terreno
 Ex livello naturale del terreno
 Piano di spiccato



INDICE

TITOLO PRIMO

IL PIANO REGOLATORE GENERALE E LA SUA ATTUAZIONE

Art. 1. Obiettivi generali del Piano.....	p. 1
Art. 2. Documenti di Piano.....	p. 1
Art. 3. Attuazione del P.R.G.....	p. 2
Art. 4. Piani attuativi	p. 3

TITOLO SECONDO

**DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE URBANIZZATO,
URBANIZZABILE ED EXTRAURBANO**

NORME DI ZONA

Art. 5. Prescrizioni generali.....	p. 4
Art. 6. Destinazione e caratteristiche edilizie delle zone	p. 4
Art. 7. Zone territoriali omogenee	p. 5
Art. 8. Norme generali per la dotazione di parcheggi	p. 6
Art. 9. Norme generali per le zone residenziali.....	p. 6
Art. 10. Tipologie edilizie nelle zone residenziali.....	p. 7
Art. 10bis. Interventi di recupero dei sottotetti nelle zone B di completamento.....	p. 7

Territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale

Art. 11. Zone di conservazione.....	p. 8
Art. 12. Zone residenziali	p. 8

Insedimenti produttivi

Art. 13. Norme generali per le zone produttive.....	p. 9
Art. 14. Tipologie edilizie nelle zone produttive.....	p. 9
Art. 15. Zone D: per attività produttive.....	p. 9

Territorio extraurbano

Art. 16. Zone E: di protezione	p. 11
E2 zone agricole secondarie	p. 11
E3 zone a bosco	p. 11
E4 zone a prato e pscolo	p. 12
E5 zone improduttive	p. 12
E6 Parco naturale “Adamello Brenta”	p. 12

Servizi

Art. 17. Zone F: zone per attrezzature ed impianti.....	p. 13
---	-------

Salvaguardia ambientale

Art. 18. Zone G di rispetto.....	p. 14
G1 cimiteriale	p. 14
G2 stradale	p. 14
G3 fluviale	p. 15
G4 sorgenti captate	p. 15
G5 aree a rischio geologico ed idrologico.....	p. 15
G6 verde di protezione	p. 15
G7 aree di tutela ambientale del PUP	p. 15
G8 manufatti e siti di rilevanza culturale	p. 16
G9 area di recupero ambientale (Cava Maffei)	p. 16
G10 biotopi.....	p. 16

Infrastrutture viarie

Art. 19. Viabilità ed infrastrutture	p. 17
Art. 20. Lotti privi di accesso da spazi pubblici.....	p. 18
Art. 21. Norme di carattere geologico	p. 18
Allegati al D.P.G.P. n. 909/1995 e ss.mm. - Tab.A.....	p. 19
Allegati al D.P.G.P. n. 909/1995 e ss.mm. - Tab.B.....	p. 20
Allegati al D.P.G.P. n. 909/1995 e ss.mm. - Tab.C.....	p. 21

TITOLO TERZO

PRESCRIZIONI FINALI

Art. 22. Utilizzazione provvisoria delle aree.....	p. 22
Art. 23. Contenuti dei piani attuativi PA1 e PA2	p. 22
Art. 24. Manufatti esistenti nelle zone soggette a piano attuativo	p. 23
Art. 25. Edifici, manufatti o siti tutelati ai sensi della ex Legge n. 1089/1939	p. 23
Art. 26. Varianti periodiche al P.R.G.	p. 23
Art. 27. Deroghe	p. 23
Art. 28. Norme transitorie e finali	p. 24
Tabella 1. Misurazione delle altezze dei fronti degli edifici	p. 25
Indice	p. 26